

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DELLE PIANTE SELVATICHE APPARTENENTI ALLA FLORA SPONTANEA NEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

ART.1) FINALITA' E PRINCIPI

1. Nel territorio del parco e dell'area contigua (pre-parco), la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea, o di loro parti, è in generale vietata; il divieto non è applicato ai casi in cui tali azioni siano connesse alle comuni attività agricole e zootecniche, di tenuta di orti, giardini e pertinenze di edifici ed abitazioni, alla ordinaria manutenzione della viabilità, compresi i sentieri e gli stradelli di servizio del Parco; il divieto non è, altresì, applicato nei casi di esecuzione di interventi di restauro o mantenimento degli habitat, previo parere dell'Ente di Gestione, salvo interventi realizzati dall'Ente stesso.
2. La raccolta delle piante selvatiche della flora spontanea, esclusivamente per quanto attiene l'autoconsumo familiare, per impiego edule o officinale, potrà avvenire in conformità alla normativa vigente e secondo modalità stabilite dal presente Regolamento del Parco.
3. È espressamente vietato raccogliere le specie protette ai sensi della LR 2/77 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" e, per i siti RN2000 le specie elencate nelle misure di conservazione di cui alla DGR 1227/24 (Allegato 2 "Elenco delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico regionale da tutelare nei siti Rete Natura 2000).

ART.2) AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Allegato 1 parte integrate rappresenta le zone in cui si applica il presente Regolamento, quelle in cui vige la Legge Regionale 2/1977, e le zone in cui vige il divieto di raccolta. Il presente Regolamento si applica su tutte le zone B.BOS, B.PIN, B.DUN, B.SPG, C.BOS, C.PIN, C.DUN, C.SPG, AC.BOS, AC.PIN, AC.DUN, AC.SPG del Parco regionale del Delta del Po, come perimetrare nei vigenti Piani Territoriali delle diverse Stazioni.

ART.3) MODALITA' DI ACCESSO

1. L'accesso alle zone naturali oggetto del presente regolamento per la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea, o di loro parti è consentita unicamente a piedi lungo tutte le carraie principali e i sentieri esistenti.
2. La raccolta è consentita dalle ore 7.30 alle ore 17.00, durante l'orario solare, e dalle ore 7.30 alle ore 19.00, durante l'orario legale.

ART. 4) RACCOLTA DELLE PIANTE SELVATICHE

1. Nelle aree oggetto del Regolamento sono consentite esclusivamente e regolamentate le seguenti attività di raccolta di piante selvatiche o loro parti, precisamente con le seguenti quote massime giornaliere pro-capite, per uso personale:
 - More di rovo (*Rubus sp. pl.*) Kg 1 ,000;
 - Bacche di prugnolo (*Prunus spinosa*) Kg. 1, 000;
 - Bacche di ginepro (*Juniperus communis*) Kg 0,200;
 - Cime di asparagi (*Asparagus sp.pl.*) Kg 1,500;
 - Foglie e cime di strigoli (*Silene sp.pl.*) Kg 0,500;
 - Foglie di rucola (*Diplotaxis tenuifolia*) Kg. 0,500.
2. È espressamente vietato raccogliere tutte le altre specie di flora spontanea e, in particolare, il pungitopo (*Ruscus aculeatus*).

ART. 5) MODALITA' DI RACCOLTA

1. Per la raccolta delle piante di cui all'art. 4 è ammesso il solo utilizzo delle mani, senza attrezzi di alcun genere.
2. La raccolta delle parti non deve causare in alcun modo il danneggiamento delle piante madri.
3. Durante l'accesso e la raccolta non deve essere danneggiata in alcun modo la flora spontanea circostante, come, ad esempio, tagliare o danneggiare alberi e arbusti, sia verdi che secchi, smuovere il terriccio.

ART. 6) SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero sia sanzionato da norme specifiche nazionali, regionali o locali, chiunque non rispetti il divieto di estirpazione o abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta è assoggettato ad una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 250,00 come previsto da comma 2 lett. a) dell'art. 60 della Legge Regionale 2005 n.6.
2. Chiunque violi le restanti norme del presente Regolamento, inclusi i limiti quantitativi di cui all'articolo 3, come previsto da comma 1 dell'art. 60 della Legge Regionale 2005 n. 6, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 a euro 250,00.
3. Al trasgressore verranno altresì sequestrati, ai fini di confisca, tutti i prodotti raccolti in maniera illecita.
4. Per condotte reiterate, il trasgressore sarà passibile della applicazione della massima sanzione.

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DELLE PIANTE SELVATICHE APPARTENENTI ALLA FLORA SPONTANEA O DI LORO PARTI NEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

